



*Ministero delle Infrastrutture  
e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE  
E I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

M. TRA-DIPT  
Dip. trasporti terrestri e intermodale  
DIP-T  
REGISTRO UFFICIALE - USCIT/  
Prot: 0017383-26/02/2010

Prot. n.

Roma,

**Alla Direzione Generale  
per il Trasporto Marittimo e per vie d'acqua interne**

**Al Comando Generale  
del Corpo delle Capitanerie di Porto**

**Alla Direzione Generale della Motorizzazione**

**Alle Direzioni Marittime**

**Alle Capitanerie di porto**

**Agli Uffici Circondariali Marittimi**

**Alle Direzioni Generali territoriali**

**Agli Uffici Provinciali  
della Motorizzazione Civile**

**Oggetto: Circolare esplicativa sulle modalità di accesso agli Uffici competenti al rilascio delle  
patenti nautiche**

Sono pervenute da parte dell'utenza e degli operatori di settore richieste finalizzate a una diversa organizzazione dell'accesso agli uffici periferici per l'espletamento degli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, attualmente regolato dal comma 7 dell'articolo 42 e dagli integrativi punti 2 e 3 in Allegato II del Decreto 29 luglio 2008, n. 146 (Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto).

La ratio delle predette norme è da individuarsi nella prevenzione del precedente fenomeno distorsivo della migrazione dei candidati dalla propria sede territoriale, fenomeno che non consentiva di distribuire efficacemente il carico di lavoro degli uffici periferici, garantendone la funzionalità. Tali norme non inficiano la facoltà dei candidati di scegliere liberamente la scuola nautica ove svolgere la propria formazione, ma ineriscono unicamente all'accesso agli esami per il

conseguimento della patente nautica, sia degli allievi delle scuole nautiche, sia dei candidati cd. "privatisti".

Nella comparazione degli interessi coinvolti prevale quello pubblico sotteso alla norma regolamentare di garantire un'equilibrata gestione del carico di lavoro degli uffici, che trova altresì il suo fondamento nel principio costituzionale enunciato dall'art. 97 della Costituzione della Repubblica Italiana.

Confermando pertanto il principio della territorialità per l'accesso agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, nelle more dell'introduzione della modalità a quesiti predeterminati (quiz) degli esami in questione, si ritiene che, alla luce delle evidenziate richieste, contemperando le esigenze dell'utenza e le finalità dettate dalla norma in questione in rapporto alle possibilità delle strutture, **l'accesso agli esami per il rilascio delle patenti nautiche possa avvenire secondo le seguenti modalità:**

- a) per quanto riguarda gli **Uffici provinciali della Motorizzazione**, possono presentare istanza e sostenere i conseguenti esami i **candidati residenti o domiciliati nella rispettiva provincia, oppure** (come espresso nella circolare prot. n. 21408 del 22/12/2008) **in una provincia confinante con la suddetta, ovvero in altra provincia ricompresa nella medesima regione della provincia di residenza o di domicilio del candidato;**
- b) per quanto riguarda gli **Uffici Marittimi Periferici**, possono presentare istanza e sostenere i conseguenti esami **presso ciascuna Capitaneria di Porto o Ufficio Circondariale Marittimo i candidati residenti o domiciliati in una delle province ricomprese nella giurisdizione territoriale della rispettiva Direzione Marittima, ovvero della Direzione Marittima con essa confinante.**

**Sono escluse ipotesi di accesso territoriale agli esami diverse da quanto sopra specificato.**

La residenza o il domicilio del candidato dovranno essere certificati nelle forme previste dalla legge. Tale certificazione dovrà essere allegata all'istanza di ammissione agli esami.

Come si evince dall'art. 43 del codice civile, il domicilio si riferisce al luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi e si ritiene che in tale ambito debba intendersi la disposizione di cui alle predette norme del DM 146/2000.

Il successivo art. 44 stabilisce l'inquadramento sia della residenza, sia del domicilio e la necessità che l'effettiva situazione sia dimostrata attraverso i relativi atti pubblici (cfr. art. 31 delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile).

IL CAPO DIPARTIMENTO

